



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 317

15 novembre 2023

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

-DECRETO RETTORALE N. 1324/2023 PROT. 294931 DEL 12/10/2023 - EMANAZIONE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO L-P03 COMPOSITI POLIMERICI

PAG. 4

-DECRETO RETTORALE N. 1548/2023 PROT. 324819 DEL 03/11/2023 - DECRETO DI
EMANAZIONE DELL'ORDINAMENTO E DELLA MODIFICA DI REGOLAMENTO DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI MUSICALI E DELLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI BENI STORICO ARTISTICI

PAG. 5

-DECRETO RETTORALE N. 1547/2023 PROT. 324818 DEL 03/11/2023 - DECRETO DI
EMANAZIONE DELLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DELLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA, NEUROCHIRURGIA, IGIENE E MEDICINA
PREVENTIVA

PAG. 6

-DECRETO RETTORALE N. 1564/2023 PROT. 328679 DEL 08/11/2023 - EMANAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL
PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO E DEI COLLABORATORI
ESPERTI LINGUISTICI E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO,
EMANATO CON DECRETO RETTORALE 23 GENNAIO 2014, N. 48

PAG. 7

-DECRETO RETTORALE N. 1567/2023 PROT. 328682 DEL 08/11/2023 - EMANAZIONE DEL
NUOVO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE
INCOMPATIBILITÀ E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L'ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DOCENTE E
RICERCATORI UNIVERSITARI

PAG. 16

- DECRETO RETTORALE N. 1601/2023 PROT. 333672 DEL 12/11/2023 – EMANAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

PAG. 29

DECRETI E DELIBERAZIONI**1. Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5753 PROT. 268156 DEL 22/09/2023- APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3297 DEL 06/06/2023, PER UN POSTO DA RTD A) PRESSO IL DIPARTIMENTO DIMEC–SSD MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE PAG. 41

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6032 PROT. 282974 DEL 03/10/2023- APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 2583 DEL 05/05/2023, PER UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK PRESSO IL DIPARTIMENTO DISTAL – SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI PAG. 42

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6038 PROT. 282980 DEL 03/10/2023- APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 7058 DEL 18/11/2020, PER UN POSTO DA RTD B) PRESSO IL DIPARTIMENTO BIGEA – SSD GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI PAG. 43

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6055 PROT. 283004 DEL 03/10/23 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 4649 (ALL.1) DEL 25/07/2023, PER UN POSTO DA RTD A) PRESSO IL DIPARTIMENTO STAT – SSD SECS-S/01 - STATISTICA PAG. 44

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6118 PROT. 288102 DEL 06/10/2023- APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 2648 DEL 05/05/2023, PER UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK PRESSO IL DIPARTIMENTO DISCI – SSD M-STO/02 - STORIA MODERNA PAG. 45

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6119 PROT. 288103 DEL 06/10/2023- APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 2582 DEL 05/05/2023, PER UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK PRESSO IL DIPARTIMENTO DISTAL – SSD AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA PAG. 46

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6120 PROT. 288107 DEL 06/10/2023 - RETTIFICA APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 2583 DEL 05/05/2023, PER UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK PRESSO IL DIPARTIMENTO DISTAL–SSD AGR/15 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI PAG. 47

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6209 PROT. 293667 DEL 11/10/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3298 DEL 06/06/2023, PER UN POSTO DA RTD A) PRESSO IL DIPARTIMENTO SDE – SSD SPS/10 - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PAG. 48

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6210 PROT. 293669 DELL'11/10/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3788 DEL 23/06/2023, PER UN POSTO DA RTD A) PRESSO IL DIPARTIMENTO FABIT – SSD CHIM/11 - CHIMICA E BIOTECONOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI PAG. 49

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6320 PROT. 298921 DEL 16/10/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 2913 DEL 19/05/2023, PER UN POSTO DA RTD B) PRESSO IL DIPARTIMENTO DIFA – SSD FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE PAG. 50

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6321 PROT. 298922 DEL 16/10/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 2649 DEL 05/05/2023, PER UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK PRESSO IL DIPARTIMENTO DISCI – SSD M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE PAG. 52

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6343 PROT. 299921 DEL 17/10/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3567 (ALL. 3) DEL 15/06/2023, PER UN POSTO DA RTD A) PRESSO IL DIPARTIMENTO DIFA – SSD FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) PAG. 53

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6469 PROT. 304754 DEL 20/10/2023- APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3608 DEL 19/06/2023, PER UN POSTO DA RTD B) PRESSO IL DIPARTIMENTO MAT – SSD MAT/08 - ANALISI NUMERICA PAG. 54

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6470 PROT. 304756 DEL 20/10/2023- APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO RIF. 3010 DEL 23/05/2023, PER UN POSTO DA RTT IN TENURE TRACK PER IL DIPARTIMENTO DA – SSD ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA PAG. 55

2. Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6128/2023 PROT. 289156 DEL 08/10/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO RIF. 2735/2023 PAG. 56

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6429/2023 PROT. 303346 DEL 19/10/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO RIF. 3086/2023 PAG. 57

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6672/2023 PROT. 314259 DEL 27/10/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO RIF. 3446/2023 PAG. 59

• Deleghe

-DELIBERA N. 548 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/09/2023 – DELEGHE AI DIRIGENTI IN MATERIA DI SPONSORIZZAZIONI PAG. 60

ATTI NORMATIVI**DECRETO RETTORALE N. 1324/2023 PROT. 294931 DEL 12/10/2023****IL RETTORE****Oggetto: emanazione regolamento didattico del corso di studio L-P03 Compositi polimerici**

- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 12 agosto 2020 n. 446 relativo alla definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale;
- VISTA** la legge n. 163 dell'8 novembre 2021 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e successivi decreti attuativi;
- RICHIAMATO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- RICHIAMATO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 relativo ad Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e successive modifiche;
- RICHIAMATE** le delibere del Consiglio di Dipartimento con le quali è stato approvato il Regolamento Didattico del Corso di Studio per l'Anno Accademico 2023/2024;
- RICHIAMATE** le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato i regolamenti didattici dei corsi di nuova istituzione per l'A.A. 2023-24;
- ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale sui corsi di nuova istituzione per l'anno accademico 2023-24;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1282 del 27 settembre 2023 di accreditamento iniziale del corso di nuova istituzione L-P03 Compositi polimerici;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 1279, prot. 287849 del 06/10/2023 di modifica del Regolamento didattico di Ateneo – Emanazione dell'ordinamento didattico del corso di nuova istituzione L-P03 Compositi polimerici;
- RITENUTO** che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei Regolamenti Didattici di corso di studio;

DECRETA

- Art. 1 – di emanare il regolamento didattico di corso di studio L-P03 - Compositi polimerici, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
- Art. 2 – Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna,

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 della L. 241/1990 e del Regolamento sui procedimenti amministrativi nonché dell'art. 5 della D.lgs n. 33/2013 in materia di accesso civico a dati e documenti si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: Area Formazione e Dottorato – Settore Progettazione didattica

Responsabile del procedimento: Patrizia Pinardi, tel. + 0039 051 2094606 - patrizia.pinardi@unibo.it

Accesso civico e Freedom of Information (FOIA): per l'accesso civico semplice (comma 1, art. 5, D.lgs n. 33/2013) scrivere alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott.ssa Elisabetta De Toma – e-mail: e.detoma@unibo.it Pec: scriviunibo@pec.unibo.it tel. + 0039 051 2099101; per l'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA, comma 2, art. 5, D.lgs. n. 33/2013) scrivere a dott.ssa Luisa Finotto – e-mail: accessocivico@unibo.it Pec: scriviunibo@pec.unibo.it tel. + 0039 051 2088596

L'allegato al presente Decreto Rettorale è consultabile presso il Settore Progettazione Didattica dell'Area Formazione e Dottorato.

DECRETO RETTORALE N. 1548/2023 PROT. 324819 DEL 03/11/2023

Oggetto: Decreto di emanazione dell'ordinamento e della modifica di regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Musicali e delle modifiche al regolamento di Beni Storico Artistici.

IL RETTORE

- Richiamato** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;
- Richiamato** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Ministeriale 31/01/2006 relativo al 'Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale' e successive modifiche;
- Richiamata** la delibera prot. 110564 del 26/04/2023 e prot.150333 del 5/06/2023 di trasmissione della delibera del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali del 18/04/2023 che, acquisito il parere favorevole della Commissione paritetica e del Consiglio della Scuola di Lettere e Beni Culturali, approva la modifica di ordinamento della scuola di specializzazione in Beni Musicali, consistente esclusivamente nell'istituzione della Scuola come corso interateneo con l'Università di Pavia e l'Università di Roma "La Sapienza", e la modifica del relativo Regolamento didattico (piano didattico), a decorrere dalla coorte dagli immatricolati dall'a.a. 2023/2024;
- Richiamati** il parere favorevole del Senato Accademico del 23/05/2023 e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2023 della Convenzione tra Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Pavia e Università degli studi di Roma "La Sapienza" per l'attivazione della Scuola di Specializzazione interateneo in Beni Musicali;
- Richiamata** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Beni Storico Artistici trasmessa con prot. 126187 del 10/05/2023 che, acquisita la proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici, acquisito il parere favorevole della Commissione paritetica dipartimentale in data 31/03/2023, approva la modifica al Regolamento didattico (piano didattico), a decorrere dalla coorte dagli immatricolati dall'a.a. 2023/2024;

-
- Richiamate** le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 18/07/2023, e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25/07/2023, hanno approvato l'ordinamento della Scuola in Beni Musicali e le modifiche ai regolamenti didattici di Beni Musicali e di Beni Storico Artistici, proposte dai Dipartimenti;
- Vista** la nota n°8190 del 12.10.23 trasmessa dal MUR con prot.302842 del 19/10/23 con cui il CUN esprime parere favorevole alla modifica di ordinamento della Scuola di specializzazione in Beni musicali da corso di Ateneo a corso interateneo attivato congiuntamente tra le Università degli Studi di Bologna, Sapienza e Pavia;
- Ritenuto** che sia pertanto perfezionato il procedimento amministrativo previsto per la modifica di ordinamento e di regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Musicali e del regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici;

DECRETA

- Art.1 – di approvare l'emanazione dell'ordinamento della Scuola in Beni musicali consistente nell'istituzione della Scuola come corso interateneo con l'Università di Pavia e l'Università di Roma "La Sapienza";
- Art.2 – di approvare l'emanazione delle modifiche ai Regolamenti didattici (piani didattici) delle Scuole di specializzazione in:
- Beni Musicali
 - Beni Storico Artistici
- a decorrere dagli immatricolati dall'a.a. 2023/2024, come riportato nell'allegato 1, integrante del presente decreto;
- Art.3 – le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE

prof. Giovanni Molari

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 della L. 241/1990 e del Regolamento sui procedimenti amministrativi si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: AFORM - Area Formazione e dottorato - Ufficio Regolazione Offerta didattica e Scuole di Specializzazione.

Responsabile del procedimento: Carmine Lambiase, tel.0512098011, Ed e-mail Carmine.Lambiase@unibo.it

Si segnala che gli allegati sono consultabili presso l'Ufficio Regolazione offerta didattica e Corsi di specializzazione – Settore Progettazione didattica – AFORM, piano terra, Via Zamboni, 33.

DECRETO RETTORALE N. 1547/2023 PROT. 324818 DEL 03/11/2023

Oggetto: Decreto di emanazione delle modifiche ai Regolamenti delle Scuole di Specializzazione in Neurologia, Neurochirurgia, Igiene e Medicina Preventiva.

IL RETTORE

Visto il Decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;

-
- Visto** il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 relativo agli standard e requisiti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- Richiamato** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm.ii.;
- Richiamato** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamata** la Delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia e le delibere dei Dipartimenti di area medica trasmesse con prot. n° 275470 del 28/09/2023 con cui sono state approvate le modifiche ai Regolamenti didattici per le Scuole di Specializzazione in Neurologia, Neurochirurgia, Igiene e Medicina Preventiva così come inseriti nell'applicativo DOL;
- Richiamate** le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 27/10/2023 e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31/10/2023, hanno approvato i regolamenti didattici di cui sopra, proposti dai Dipartimenti;
- Ritenuto** che sia pertanto perfezionato il procedimento amministrativo previsto per la modifica ai Regolamenti delle Scuole di Specializzazione in Neurologia, Neurochirurgia, Igiene e Medicina preventiva;

DECRETA

- Art. 1 - di emanare le modifiche ai Regolamenti delle Scuole di Specializzazione in Neurologia, Neurochirurgia, Igiene e Medicina preventiva così come inseriti nell'applicativo DOL a valersi a decorrere dagli immatricolati dell'a.a. 2022/23, (allegato 1);
- Art. 3 - il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo;
- Art. 4 - il presente Decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

prof. Giovanni Molari

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 della L. 241/1990 e del Regolamento sui procedimenti amministrativi si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: AFORM - Area Formazione e dottorato - Ufficio Regolazione Offerta didattica e Scuole di Specializzazione.

Responsabile del procedimento: Carmine Lambiase, tel.0512098011, Ed e-mail Carmine.Lambiase@unibo.it

Si segnala che gli allegati sono consultabili presso l'Ufficio Regolazione offerta didattica e Corsi di specializzazione – Settore Progettazione didattica – AFORM, piano terra, Via Zamboni, 33.

DECRETO RETTORALE N. 1564/2023 PROT. 328679 DEL 08/11/2023

IL RETTORE

Oggetto: emanazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici e contestuale abrogazione del Regolamento, emanato con Decreto Rettorale 23 gennaio 2014, n. 48.

- PREMESSO che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna, emanato con Decreto Rettorale 23 gennaio 2014, n. 48, per adeguarlo agli interventi normativi e ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali che, con riguardo alla specifica materia, si sono susseguiti dal 2014 ad oggi e per renderlo meglio rispondente alle esigenze organizzative interne, con particolare riferimento agli incarichi didattici, potenzialmente conferibili al personale interno, nell'ambito della programmazione didattica;
- VISTO l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente la disciplina relativa alle attività extraistituzionali e alle incompatibilità dei pubblici dipendenti;
- VISTO l'art. 6, comma 1, della Legge 9 maggio 1989, n. 168 che sancisce autonomia delle università con attribuzione alle stesse della potestà regolamentare;
- RICHIAMATO l'art. 39 dello Statuto di Ateneo in base al quale i Regolamenti di Ateneo in materia di personale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico e sono emanati con decreto del Rettore;
- RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna, emanato con Decreto Rettorale 23 gennaio 2014, n. 48;
- RICHIAMATA la delibera del 27/10/2023 con la quale il Senato Accademico ha reso parere favorevole alle modifiche del suindicato Regolamento proposte dagli Uffici competenti dell'Area del Personale;
- RICHIAMATA la delibera del 31/10/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione, recependo le modifiche proposte dagli Uffici competenti, ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici e la contestuale abrogazione del Regolamento emanato con Decreto n. Rettorale 23 gennaio 2014, n. 48;

DECRETA

- Art. 1 - di emanare il Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici dell'Ateneo di Bologna, così come allegato al presente decreto (Allegato n. 1);
- Art. 2 – di abrogare il Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto dell'Ateneo di Bologna, emanato con Decreto Rettorale 23 gennaio 2014, n. 48;
- Art. 3 – di inviare il presente Decreto, unitamente al Regolamento allegato, agli uffici competenti per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo;
- Art. 4 – il Regolamento emanato con il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore
Giovanni Molari
(firmato digitalmente)

Allegato n. 1**Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici**

Indice

Preambolo

CAPO I – (Ambito di applicazione e divieti)

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

Art. 2 - (Attività incompatibili e cumulo di impieghi)

Art. 3 - (Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza)

Art. 3 bis - (Incarichi commissionati da Istituzioni Pubbliche operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore)

CAPO II – (Attività consentite)

Art. 4 - (Attività consentite previa autorizzazione)

Art. 5 - (Attività liberamente esercitabili)

Art. 6 - (Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e CEL)

Art. 7 - (Incarichi didattici e di tutorato conferiti dall'Ateneo)

Art. 7 bis - (Incarichi di docenza nei corsi professionalizzanti dell'Ateneo)

CAPO III – (Procedura di autorizzazione)

Art. 8 - (Organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione)

Art. 9 - (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)

CAPO IV – (Attività di controllo e sanzioni)

Art. 10 - (Servizio Ispettivo e controlli)

Art. 11 - (Sanzioni)

CAPO V – (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali)

Art. 12 - (Entrata in vigore)

Art. 13 - (Disposizioni transitorie)

Art. 14 - (Disposizioni finali)

Preambolo

Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella Comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

CAPO I – (Ambito di applicazione e divieti)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina l'autorizzazione e lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici (CEL) con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l'Ateneo di Bologna.
2. Ai sensi del presente Regolamento per incarichi extraistituzionali si intendono: tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, svolti, in assenza di vincolo di subordinazione, per conto di soggetti terzi, pubblici e privati, non rientranti nella disciplina delle attività per conto di terzi prevista dal Decreto Rettorale 17 settembre 2010, n. 1039 e successive modifiche e integrazioni; gli incarichi didattici ai sensi dell'articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, svolti per conto dell'Ateneo di Bologna; gli incarichi, non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti dall'Ateneo al personale dipendente interno in base a previsioni espresse di legge o altre fonti normative.

Art. 2

(Attività incompatibili e cumulo di impieghi)

1. Al personale di cui all'articolo 1 è vietato instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con altri soggetti pubblici.
2. Sono incompatibili con lo status di dirigente e di personale tecnico amministrativo, le seguenti attività:
 - a) instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con altri soggetti privati;
 - b) esercitare attività commerciali, industriali e artigianali in qualsiasi forma;
 - c) esercitare l'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;
 - d) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo, comprese quelle per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad albi e ordini professionali; il possesso di partita IVA, l'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali sono, di norma, elementi fortemente sintomatici dell'esercizio abituale di attività libero professionali o di lavoro autonomo o comunque dello svolgimento abituale e continuativo di incarichi extraistituzionali;
 - e) accettare cariche amministrative o gestionali in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, salvo i casi in cui il potere di nomina spetti all'Università e intervenga l'autorizzazione da parte del Rettore;
 - f) far parte di organi di amministrazione o di controllo di società aventi scopo di lucro, salvo i casi di società in cui l'Ateneo di Bologna partecipi o comunque contribuisca, previa autorizzazione della nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo. In tal caso, i compensi dovuti dalla società o dagli altri enti, ad eccezione di quelli corrisposti per incarichi con poteri esecutivi, sono corrisposti direttamente all'Ateneo per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dirigente e del personale tecnico amministrativo.
3. La disciplina di cui al comma 2, lettera f), si applica anche per la partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo di società aventi le caratteristiche di spin-off.
4. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 persistono anche in caso di collocamento del personale in aspettativa o congedo, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

Art. 3

(Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza)

1. È vietato assumere incarichi extraistituzionali in maniera abituale o che abbiano carattere continuativo o aventi ad oggetto prestazioni lavorative assidue, o tali da rappresentare, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente o alternativo al rapporto di lavoro con l'Ateneo. In particolare, rientrano in tale divieto: gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), salvo quelli previsti dall'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36 e successive modifiche e integrazioni; gli incarichi che, considerati singolarmente o cumulativamente, comportino compensi superiori all'importo della retribuzione tabellare annua lorda e dell'indennità di Ateneo, nei valori stabiliti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto vigente nel tempo, con riferimento alla categoria contrattuale del dipendente, o determinino un impegno complessivo, comprensivo del monte ore massimo previsto per le attività di cui all'articolo 7, superiore a 400 ore annue. Nel calcolo finalizzato ad accertare il rispetto dei limiti sopra indicati, non concorrono i compensi e gli impegni orari relativi agli incarichi, non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti dall'Amministrazione al personale dipendente interno in base a previsioni espresse di legge o altre fonti normative, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento in materia di cumulo degli emolumenti a carico della finanza pubblica.
- 1 *bis*. Gli incarichi conferiti dallo stesso committente, se di durata complessiva pari o superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, non possono superare i 6 anni consecutivi, tanto se riferiti a un unico incarico autorizzato, quanto se complessivamente derivanti da successivi rinnovi o nuovi conferimenti. Una volta raggiunto tale limite, è vietato assumere incarichi conferiti dallo stesso committente se non siano trascorsi almeno 18 mesi dal termine dell'ultimo conferimento. Sono fatte salve deroghe sul limite purché il prolungamento dell'incarico sia adeguatamente motivato e documentato; la deroga comporterà, tuttavia, un incremento proporzionale del periodo di sospensione del rapporto con il committente prima di poter riassumere l'incarico.
- 1 *ter*. È vietato assumere incarichi proposti dagli Enti di sostegno dell'Ateneo o da quelli in house o in controllo o partecipati dallo stesso, nel caso in cui abbiano ad oggetto attività amministrative gestionali che possano essere ricomprese nei compiti e nelle attività istituzionali del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
2. È fatto divieto di assumere incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di spin-off e start-up dell'Ateneo, che determinino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, o di concorrenza con l'Amministrazione. Sono, altresì, vietati gli incarichi assunti: in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del marchio o dei segni distintivi dell'Ateneo; che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo; che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso; che pregiudichino il corretto e regolare svolgimento dell'attività di servizio o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità di fatto è valutata in concreto anche in relazione alla posizione che il personale occupa in seno all'Ateneo e alle funzioni svolte dallo stesso.
3. Si configura conflitto di interessi, anche nel caso in cui l'attività extraistituzionale sia commissionata da soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico in decisioni o attività dell'Ateneo alle quali il dipendente interessato abbia in qualche modo partecipato con la propria attività di servizio.
4. Può configurarsi una situazione di concorrenza quando la prestazione oggetto dell'incarico extraistituzionale - ancorché prevista nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari o degli Enti di sostegno dell'Ateneo o di quelli in house o in controllo o partecipati dallo stesso - possa essere svolta dalla struttura di inquadramento del dipendente, in regime conto terzi, con strumentazione e risorse umane della struttura stessa. In

sede istruttoria, gli Uffici competenti possono chiedere un parere al Responsabile della struttura di inquadramento del dipendente.

5. Il Responsabile della struttura cui afferisce il personale verifica l'assenza degli impedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4, esprimendo il relativo parere in merito alla richiesta di autorizzazione del dipendente. In caso di richiesta del Dirigente o del Direttore generale il relativo parere viene reso contestualmente all'autorizzazione rispettivamente dal Direttore generale e dal Rettore.
6. È vietato prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei *curricula* degli studi universitari, a favore di società, enti o organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.
- 6 bis. È vietato assumere incarichi a favore di università telematiche, aventi ad oggetto attività didattica, amministrativa gestionale o di qualsiasi altra natura.
7. Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi vietati che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi in contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza.

Art. 3 bis

(Incarichi commissionati da Istituzioni Pubbliche operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore)

1. Gli incarichi extraistituzionali commissionati da Istituzioni Pubbliche, dalle rispettive agenzie esecutive o da Organismi internazionali operanti nel settore della ricerca e dell'istruzione superiore, e aventi ad oggetto specifiche attività, tra le quali la valutazione, la consulenza e l'expertise su progetti di ricerca nazionali o internazionali, possono essere autorizzati anche nel caso in cui vengano assunti in maniera reiterata, purché vi sia un rilevante interesse dell'Ateneo.

CAPO II – (Attività consentite)

Art. 4

(Attività consentite previa autorizzazione)

1. Gli incarichi extraistituzionali non espressamente vietati dal presente Regolamento possono essere svolti previa autorizzazione che è rilasciata dai Soggetti competenti ai sensi dell'articolo 8 a condizione che il dipendente richiedente abbia svolto la formazione obbligatoria nell'ambito della promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (modulo 1 - Formazione Generale dei Lavoratori alla Salute e Sicurezza; modulo 2 - Formazione specifica dei Lavoratori su Sicurezza e Salute - parte prima/rischio basso; i successivi aggiornamenti periodici obbligatori), nonché il percorso formativo "La Protezione dei dati personali". La condizione dell'assolvimento degli obblighi formativi suindicati non opera nei casi di richieste di autorizzazione presentate dal personale neoassunto entro i primi 3 mesi dalla presa di servizio.
2. L'attività extraistituzionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori dei locali dell'Ateneo e non deve comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti dell'Amministrazione e in particolare della struttura di appartenenza del dipendente.
3. Le attività relative agli incarichi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento nonché le attività accessorie ad essi collegate possono svolgersi nei locali messi a disposizione dalle strutture didattiche, purché al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori degli uffici nei quali di norma si svolgono le attività proprie del personale tecnico amministrativo.

Art. 5

(Attività liberamente esercitabili)

1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e fermo restando l'obbligo di comunicazione ai Soggetti competenti ai sensi dell'articolo 8:
 - a) collaborazione a giornali riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per attività rese a titolo gratuito per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, per le attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7;
 - h) perizie e consulenze tecniche d'ufficio (C.T.U.), purché di carattere occasionale, conferite dall'Autorità Giudiziaria sulla base di una scelta fiduciaria della stessa.
2. L'obbligo di comunicazione sussiste, altresì, per gli incarichi a titolo gratuito conferiti in ragione delle competenze professionali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del dipendente all'interno dell'Ateneo.

Art. 6

(Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e CEL)

1. Al personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e ai CEL non si applicano l'articolo 2, commi 2 e 3, l'articolo 3, commi 1, 1 bis e l'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, fatto salvo l'obbligo di autorizzazione relativamente agli incarichi non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti dall'Ateneo in base a previsioni espresse di legge o altre fonti normative.
2. Gli incarichi indicati dall'articolo 7 possono essere conferiti al personale di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 100 ore per anno accademico, previa comunicazione ai Soggetti competenti ai sensi dell'articolo 8.
3. L'esercizio di ulteriori attività lavorative deve essere comunicato preventivamente ai Soggetti competenti indicati dall'articolo 8 ed è consentito nei limiti in cui non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non rappresenti potenziali situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con le attività dell'Ateneo.
4. Il personale di cui al comma 1, iscritto ad albi professionali e che esercita l'attività professionale, non può svolgere incarichi professionali conferiti da Amministrazioni Pubbliche.
5. Il personale di cui al comma 1, non può espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici per conto di pubbliche amministrazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Art. 7

(Incarichi didattici e di tutorato conferiti dall'Ateneo)

1. Il personale di cui all'articolo 1 può partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi a titolo oneroso relativi a moduli di insegnamento senza responsabilità didattica (con un numero di ore pari o inferiore a quelle previste per il docente o ricercatore titolare dell'insegnamento), di tutorato o di formazione linguistica, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e di tutorato. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente previste da apposite convenzioni stipulate dall'Ateneo con le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali in merito alle attività didattiche e formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente del presente articolo possono essere conferiti, entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di 40 ore per anno accademico e previo ottenimento da parte del dipendente dell'autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme del presente Regolamento. Specifiche e limitate deroghe al divieto di conferimento di incarichi con responsabilità didattica possono essere autorizzate, previo parere favorevole del Rettore per la didattica e nel rispetto dei limiti orari di cui al presente comma, nel caso di attività formative che non possono essere suddivise in moduli in ragione della durata delle attività stesse o degli specifici contenuti didattici.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle linee di indirizzo per la programmazione didattica approvate annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo.
4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i compensi previsti per gli incarichi conferiti al personale dirigente si intendono ricompresi nel trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, del medesimo D. Lgs n. 165/2001.

Art. 7 bis

(Incarichi di docenza nei corsi professionalizzanti dell'Ateneo)

1. Al personale di cui all'articolo 1 possono essere conferiti incarichi retribuiti di docenza relativi alle attività formative nell'ambito dei corsi previsti dall'articolo 1 del Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, emanato con Decreto Rettorale 2 febbraio 2016, n. 150, la cui gestione amministrativo-contabile è affidata a organismi in stretto collegamento strumentale con l'Ateneo o a soggetti gestori esterni, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo regolamento.
2. Lo svolgimento di tali incarichi è subordinato alla previa autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti orari previsti dall'articolo 7.

CAPO III – (Procedura di autorizzazione)

Art. 8

(Organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere e) e f), è rilasciata:
 - a) dal Dirigente dell'Area del Personale per il personale tecnico-amministrativo,
 - b) dal Direttore generale per il personale con qualifica di dirigente;
 - c) dal Rettore per il Direttore generale.

Art. 9

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata agli Uffici competenti con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività extraistituzionale.

-
2. In caso di distacco o comando il dipendente deve richiedere l'autorizzazione sia all'Amministrazione di appartenenza sia all'Ente distaccatario o comandatario.
 - 2 *bis*. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata anche dal dipendente in aspettativa o in congedo.
 3. La richiesta deve contenere:
 - a) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
 - c) l'indicazione del luogo e del periodo di svolgimento dell'incarico, comprensivo del numero di giornate e ore lavorative necessarie per svolgere l'attività;
 - d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
 - e) la descrizione delle competenze curriculari possedute in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - f) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare servizio e che verrà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e dei locali dell'Ateneo e senza utilizzare i mezzi di proprietà dell'Amministrazione;
 4. Alla richiesta deve essere allegata la proposta di incarico formulata dal soggetto committente e ogni altro documento ritenuto utile dall'interessato.
 5. Il Responsabile della struttura di afferenza dell'interessato esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 5, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine il parere si considera reso in senso favorevole.
 6. I soggetti competenti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, visto il parere espresso dal Responsabile della struttura di afferenza dell'interessato, accertata l'inesistenza di incompatibilità di diritto e di fatto e accertato l'assolvimento degli obblighi formativi sulla promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, rilasciano l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere al dipendente ulteriori documenti necessari ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante. Il diniego di autorizzazione viene comunicato con nota motivata.

CAPO IV – (Attività di controllo e sanzioni)

Art. 10

(Servizio Ispettivo e controlli)

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, per effettuare i controlli a campione sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti.
2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all'apposito Regolamento emanato con Decreto Rettorale 28 dicembre 2010, n. 1663 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

(Sanzioni)

1. In caso di svolgimento di attività incompatibili o di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, fatta salva l'azione disciplinare.

CAPO V – (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali)

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è integralmente abrogato il precedente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale del 23 gennaio 2014, n. 48.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. L'Ateneo, monitora periodicamente il numero di personale tecnico amministrativo e CEL coinvolto negli incarichi didattici interni e l'impatto di tali incarichi sulla gestione e organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Tenuto conto delle risultanze acquisite con l'attività di monitoraggio, l'Ateneo valuta la possibilità di revisione di quanto previsto agli articoli 7 e 7 bis.
- 2 bis. Fermo restando il limite orario previsto dall'articolo 7, comma 2, a decorrere dall'a.a. 2024/2025 gli incarichi con responsabilità didattica potranno essere conferiti previa autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme del presente regolamento, senza necessità del parere favorevole del Prorettore per la didattica.
3. Con riferimento al limite massimo di sei anni di incarico a favore dello stesso committente previsto dall'articolo 3, comma 1 bis, del presente Regolamento, si tiene comunque conto anche dei periodi di attività già svolti e autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

DECRETO RETTORALE N. 1567/2023 PROT. 328682 DEL 08/11/2023

IL RETTORE

Oggetto: Emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatori

Premesso che, in sede di applicazione delle norme regolamentari, sono emerse esigenze di riforma e di semplificazione dell'iter procedurale previsto per il rilascio delle autorizzazioni e di adeguamento dell'attuale Regolamento (emanato con D.R. n. 89/2013 del 08/02/2013 e ss.mm.ii) ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in ambito amministrativo e contabile che richiamano e consolidano il principio di prevalenza dell'attività istituzionale universitaria sulle attività extraistituzionali;

Visto il D.P.R. 382/1980;

-
- Visto** l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii. contenente la disciplina relativa alle attività extraistituzionali e alle incompatibilità dei pubblici dipendenti;
- Vista** la Legge 240 del 30/12/2010 ed in particolare l'art. 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo";
- Visto** l'atto di indirizzo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – Sezione Università;
- Vista** la delibera di ANAC n. 1208 del 22/11/2017 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Richiamato** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011;
- Considerate** le esigenze di riforma della disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore;
- Acquisito** il parere favorevole del Senato Accademico, espressosi in data 27/10/2023, sull'emanazione del nuovo Regolamento;
- Richiamata** la delibera del 31/10/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ha approvato il nuovo Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore.

DECRETA

Art. 1 – Emanazione

di approvare l'emanazione del Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di extraistituzionali del personale docente e ricercatore;

Art. 2 – Abrogazione

di abrogare il Regolamento emanato con D.R. 89/2013 del giorno 8 febbraio 2013 e successive modificazioni;

Art. 3 – Pubblicazione

di inviare il presente Decreto, unitamente al Regolamento allegato, agli uffici competenti per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo;

Art. 4 – Entrata in vigore

il Regolamento di cui al presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo;

Il Rettore
Prof. Giovanni Molari
(firmato digitalmente)

Allegato n. 1**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI.****INDICE**

CAPO I – (Principi fondamentali e definizioni)

Art. 1 – (Finalità e definizioni)

Art. 2 – (Ambito di applicazione ed esclusioni)

Art. 3 – (Attività incompatibili a prescindere dal regime di impegno ed esenzioni)

Art. 4 – (Conflitto di interessi e divieto di concorrenza)

Art. 5 – (Svolgimento delle attività e utilizzo delle strutture)

CAPO II – (Disposizioni per i professori a tempo definito)

Art. 6 – (Attività consentite)

Art. 7 – (Attività per le quali è prevista l'autorizzazione)

CAPO III – (Disposizioni per i professori a tempo pieno)

Art. 8 – (Attività incompatibili)

Art. 9 – (Attività liberamente esercitabili)

Art. 10 – (Attività consentite previa autorizzazione)

CAPO IV – (Procedure di autorizzazione)

Art. 11 – (Presupposti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni)

Art. 12 – (Organi e competenze)

Art. 13 – (Contenuto dell'istanza e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)

CAPO V – (Attività di controllo e sanzioni)

Art. 14 – (controlli e sanzioni)

Art. 15 – (Servizio Ispettivo)

CAPO VI – (Norme finali e transitorie)

Art. 16 – (Entrata in vigore)

Art. 17 – (Disposizioni Finali)

CAPO I**(Principi fondamentali e definizioni)**

Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

Art. 1**(Finalità e definizioni)**

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione all'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii:
 - a) disciplina il regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
 - b) stabilisce i presupposti e le procedure per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, compatibili con gli obblighi istituzionali, dei professori e dei ricercatori.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende:
 - a. per *incarico extraistituzionale*: qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientrante nella disciplina del conto terzi;
 - b. per *professori*: le professoresse e i professori di prima e seconda fascia, le ricercatrici e i ricercatori universitari, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
 - c. per *committente*: il soggetto, diverso dall'Ateneo, che conferisce l'incarico extraistituzionale;
 - d. per *attività professionale*: le attività non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate a favore di terzi che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali - se non nei limiti in cui sia consentita l'iscrizione all'Albo a professori a tempo pieno - o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità, continuità e reiterazione e, in ogni caso, in presenza o/e partecipazione a un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento;
 - e. per *conflitto di interesse e divieto di concorrenza*: lo svolgimento di attività di qualsiasi genere, non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, che possano determinare una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ateneo o che, comunque, pregiudichino lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie, non sono consentite; lo svolgimento di incarichi che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali della stessa o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.

Art. 2**(Ambito di applicazione ed esclusioni)**

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai professori dell'area medica convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario, solo per ciò che concerne lo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa specifica in materia;
 - b. al conferimento diretto di incarichi da parte dell'Ateneo per finalità istituzionali dell'Ateneo, per i quali trova applicazione la normativa specifica in materia;
2. Gli incarichi aventi a oggetto l'attività didattica e di ricerca, conferiti ai sensi del comma 1, 11 e 12 dell'articolo 6 della Legge 240/2010, sono disciplinati dalle specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con altre Università o enti pubblici di ricerca e restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 3

(Attività incompatibili a prescindere dal regime di impegno ed esenzioni)

1. Sono incompatibili, salvo per quanto richiamato ai commi 2-3-4-5-6 del presente articolo - con lo *status* di professore universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto:
 - a. l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo;
 - b. l'esercizio, sotto qualsiasi forma, del commercio e dell'industria e, quindi, l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale o ad essa equiparata, ivi inclusa la partecipazione azionaria in posizione di controllo, indipendentemente dall'esercizio di cariche gestionali e l'attività artigianale o altra attività che comporta l'assunzione della qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
 - c. la partecipazione a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo;
 - d. l'assunzione a qualunque titolo di cariche gestionali e/o operative in società aventi scopo di lucro (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.);
2. È fatta salva la possibilità di esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione dello stesso, qualora l'incarico sia proposto o conferito dall'Ateneo medesimo.
3. È fatta salva la possibilità, nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di rivestire il ruolo di amministratore o di presidente senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza e non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali.
4. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.
5. Resta ferma la disciplina speciale in materia di *Spin-Off* e *Start-Up* universitari, come meglio definita dal Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum.
6. Resta ferma la disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo come meglio definita dal Decreto Legislativo n. 36/2021 e ss. mm. e ii.
7. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

Articolo 4

(Conflitto di interessi e divieto di concorrenza)

1. Non è consentito lo svolgimento di:
 - a) attività o incarichi extraistituzionali, anche nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitari, che determinino, anche a norme del Codice etico e di comportamento, situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza, anche potenziale, con l'Ateneo e gli Enti controllati e partecipati dall'Ateneo;
 - b) incarichi di patrocinio, anche stragiudiziale, e di assistenza legale – anche per interposta persona ovvero partecipando ad associazioni o società di professionisti – nelle controversie avverso l'Ateneo o avverso gli Enti controllati e partecipati dall'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo o gli Enti controllati e partecipati dall'Ateneo;
 - c) attività, ancorché prevista nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di *Spin-off* e *Start-up* universitari, che potrebbe essere svolta dall'Ateneo stesso;

-
- d) attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione dei test d'accesso, degli esami e dei concorsi universitari, a favore di società, enti od organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento per gli studenti, nonché ricoprire cariche all'interno delle medesime società, enti ed organismi;
 - e) l'assunzione di incarichi, di qualunque natura, presso Atenei telematici.
2. Con riferimento ai professori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interessi relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando l'assetto delle attività assistenziali nella Struttura Sanitaria di riferimento.
 3. L'esistenza delle incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.
 4. Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi non consentiti in quanto in contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza. Tali determinazioni vengono rese note al personale docente tramite apposita circolare e assumono efficacia cogente dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione della circolare medesima all'Albo ufficiale di Ateneo.
 5. In caso di segnalazioni su potenziali conflitti di interessi o situazioni di concorrenza pervenute da soggetto terzo, il Rettore, sentiti l'interessato e il Direttore del Dipartimento di afferenza, assume le proprie determinazioni entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione.

Art. 5

(Svolgimento delle attività e utilizzo delle strutture)

1. Le attività disciplinate in questo Regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, devono essere svolte in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle attività istituzionali e al di fuori dei locali dell'Ateneo. Non devono inoltre comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo, salvo che l'incarico sia stato conferito dall'Autorità giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero.
2. È fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum.
3. Per i professori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, questi elementi saranno valutati anche con riferimento agli aspetti assistenziali.

CAPO II – (Disposizioni per i professori a tempo definito)

Art. 6

(Attività consentite)

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum, i professori in regime di tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime di impiego a tempo pieno, possono svolgere nel rispetto dei propri obblighi istituzionali:
 - a. attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;
 - b. attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuativo;

-
- c. incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro;
 - d. incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 in materia di incompatibilità assoluta e dall'articolo 4 riguardante le situazioni di conflitto di interesse o di concorrenza vietata.
 3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della Legge n. 240/2010, il personale docente a tempo definito può altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore che si attiene ai criteri di cui all'articolo 8.
 4. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi.

Art. 7

(Attività per le quali è prevista l'autorizzazione)

1. Previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della Legge n. 240 del 30/12/2010, previo parere del Dipartimento sulla compatibilità con le attività istituzionali da svolgere e/o in corso di svolgimento;
 - b. incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito o oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento, nell'ambito di Corsi di Studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale. L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi didattici e gestionali reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, l'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati nei casi in cui gli incarichi comportino un impegno complessivo superiore alle quaranta ore annue. Dalla presente disciplina sono esclusi gli incarichi didattici e di progettazione didattica conferiti dagli enti partecipati e dagli enti di sostegno dell'Ateneo;
 - c. incarichi conferiti dall'Ateneo in base a specifiche previsioni di legge.

CAPO III – (Disposizioni per i professori a tempo pieno)

Art. 8

(Attività incompatibili)

1. L'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno come definite dall'articolo 1, fatta salva l'attività assistenziale intramoenia prevista per i docenti dell'area medica, nel rispetto della normativa di settore.
2. Il possesso e l'utilizzo di partita IVA, l'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali sono, di norma, elementi fortemente sintomatici dell'esercizio abituale di attività libero professionali o di lavoro autonomo o comunque dello svolgimento abituale e continuativo di incarichi extraistituzionali, e vanno pertanto comunicati al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione.

-
3. È altresì incompatibile svolgere attività in qualità di socio, in società tra professionisti o in società professionali ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, fatto salvo quanto ivi previsto all'articolo 6 comma 3.
 4. L'attività non potrà essere esercitata laddove pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere istituzionale del docente. A tal proposito si ritengono soddisfatti gli obblighi istituzionali se:
 - il professore ha svolto nell'anno solare precedente il carico didattico previsto dal ruolo, certificato mediante chiusura dell'ultimo consuntivo disponibile alla data della richiesta;
 - il professore è autore di almeno tre pubblicazioni nel quinquennio solare precedente alla data della richiesta, fatte salve le riduzioni e le esenzioni previste dal "Regolamento per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 240/2010 e per la valutazione prevista all'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010");
 - il professore ha partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, escluse le assenze giustificate;
 - il professore ha svolto la formazione obbligatoria nell'ambito della promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di studio e di ricerca: modulo 1 - Formazione Generale dei Lavoratori alla Salute e Sicurezza; modulo 2 - Formazione specifica (parte prima) dei Lavoratori su Sicurezza e Salute nonché il percorso formativo "La Protezione dei dati personali" e i successivi aggiornamenti.
 5. L'attività non potrà essere esercitata laddove non sia possibile ritenere prevalente l'attività istituzionale, nonostante il rispetto dei parametri di cui al comma precedente, ovvero se:
 - le attività prevedono un impegno complessivo – congiuntamente a quello scaturente dallo svolgimento di eventuali altri incarichi in essere nell'anno di riferimento - superiore a 400 ore/annue;
 - l'incarico conferito dallo stesso committente supera i 6 anni consecutivi, tanto se riferiti a un unico incarico autorizzato, quanto complessivamente derivanti da successivi rinnovi; nel calcolo del limite sono computati gli incarichi conferiti dallo stesso committente, se di durata complessiva pari o superiore a 6 sei mesi nell'arco dell'anno. Una volta raggiunto tale limite, non è consentito assumere incarichi conferiti dallo stesso committente se non siano trascorsi almeno 18 mesi dal termine dell'ultimo conferimento. L'incarico non deve costituire vincolo di subordinazione di qualsiasi tipo. Sono fatte salve deroghe sul limite purché il prolungamento dell'incarico sia adeguatamente motivato e documentato; la deroga comporterà, tuttavia, un incremento proporzionale del periodo di sospensione del rapporto con il committente prima di poter riassumere l'incarico.

Art. 9

(Attività liberamente esercitabili)

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 e comma 10-bis della Legge 240/2010, i professori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente senza bisogno di preventiva autorizzazione, ma con l'obbligo di comunicazione ove retribuite, le seguenti attività:
 - a. attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b. partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;
 - c. lezioni e seminari occasionali, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari, entro il limite delle 15 ore annue a favore dello stesso committente;
 - d. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

-
- e. partecipazione a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, a commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
 - f. attività di consulenza riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata, su tematiche specifiche e determinate, strettamente personale e resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente, e non riconducibile all'esercizio di attività libero professionale come definite all'articolo 1 in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando il parametro previsto dall'articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011;
 - g. perizie e consulenze tecniche conferite dall'Autorità Giudiziaria (CTU), o da una parte in giudizio (CTP), le verificazioni, le attività di commissario ad acta e altre attività oggetto di designazione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - h. attività di valutazione e referaggio di progetti su tematiche specifiche e pertinenti l'area scientifico disciplinare di inquadramento, svolta per conto delle università e di altri organismi pubblici;
 - i. attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory boards*;
 - l. attività di collaborazione scientifica nell'ambito di progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, di rilievo strategico per l'Ateneo;
 - m. attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale e nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 e 29 del Decreto Legislativo 36/2021.

Restano in ogni caso fermi i limiti di cui all'articolo 8 comma 5.

2. Non rientra nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia.
3. La comunicazione di cui al comma 1, indirizzata al Rettore, deve pervenire all'Ufficio Personale Docente di norma prima dell'inizio dell'attività e non oltre la conclusione della stessa.
4. L'Amministrazione verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni del presente Regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento motivato l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.

Art. 10

(Attività consentite previa autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 10 e comma 10 bis della Legge 240/2010, i professori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, con o senza retribuzione, previa autorizzazione del Rettore, rilasciata nel rispetto delle regole e dei criteri enunciati dal presente Regolamento, le seguenti attività:
 - a. funzioni didattiche;
 - b. funzioni di ricerca;
 - c. compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
 - d. incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati, anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali e non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo, fatto salvo

quanto previsto dal Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum;

e. incarichi conferiti dall'Ateneo in base a specifiche previsioni di legge.

2. Per funzioni didattiche si intendono:

- a. incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università ed enti pubblici e privati, anche stranieri. L'autorizzazione è prevista per anno accademico. In relazione a incarichi didattici reiterati tra le stesse parti oltre il terzo anno consecutivo, questa è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati, ove gli incarichi comportino un impegno superiore alle quaranta ore annue. Sono esclusi dal presente obbligo di stipula della convenzione gli incarichi didattici e di progettazione didattica conferiti dagli enti esteri, dagli enti partecipati e di sostegno dell'Ateneo;
- b. attività formativa, didattica e di assistenza didattica a carattere non occasionale presso università ed enti pubblici o privati, anche stranieri. Si considerano di carattere non occasionale, e sono comunque assoggettate ad autorizzazione, le attività didattiche svolte oltre il limite delle 15 ore annue, a favore dello stesso committente. È fatto salvo lo svolgimento di lezioni e seminari a carattere occasionale, come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.

3. Per funzioni di ricerca si intendono gli incarichi di ricerca presso enti pubblici e privati, con o senza fini di lucro, qualora non riconducibili alla disciplina del Regolamento d'Ateneo sul conto terzi. Non rientrano nell'ambito applicativo del presente articolo le collaborazioni scientifiche e le consulenze scientifiche disciplinate dall'articolo 9.

4. Per compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi si intendono:

- a. compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, a eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- b. incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980;
- c. incarichi istituzionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, salvo quanto disposto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980;
- d. incarichi istituzionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, co. 4, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso, l'autorizzazione non può avere una validità pluriennale;
- e. incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto d'Ateneo, o in regime di convenzione con l'Università di Bologna, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da un soggetto diverso dall'Ateneo. Nel caso in cui detta proposta sia avanzata dall'Ateneo, la prescritta autorizzazione avviene contestualmente alla designazione e, dunque, l'interessato non è tenuto a presentare richiesta;
- f. incarichi operativi e gestionali nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di *Spin-off* e *Start-up* universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali,

- secondo modalità e termini previsti nel Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *Spin-off* e *Start-up* nell'Alma Mater Studiorum;
- g. attività svolte nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di *Spin-off* e *Start-up* universitari, qualora non si ricopra la posizione di proponente e, in ogni caso, qualora si tratti di attività non previste nel piano di business presentato all'atto della costituzione di tali società;
 - h. incarichi, per la certificazione di impianti, incarichi di collaudo, la partecipazione a concorsi di idee, salvo che tali attività rientrino nella disciplina del conto terzi dell'Ateneo;
 - i. incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;
 - l. incarichi di componente del collegio sindacale, di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;
 - m. attività di interprete e di traduttore che esulino dalle attività di ricerca e di studio;
 - n. ogni altro incarico retribuito, compatibile con il ruolo universitario, non espressamente compreso nella disciplina del presente articolo e dell'articolo 9.
5. In ogni caso le attività sono autorizzate nel rispetto dei limiti dell'articolo 8 comma 5 del presente regolamento e non devono essere pregiudizievoli allo svolgimento di attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Ateneo al professore.

CAPO IV – (Procedure di Autorizzazione)

Art. 11

(Presupposti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione costituisce il presupposto per il valido conferimento dell'incarico da parte del committente, nonché per l'accettazione e lo svolgimento da parte del docente.
2. Qualora sia soggetto ad autorizzazione, l'incarico deve essere assunto in qualità di esperto e specialista della materia trattata.
3. Nel rilascio dell'autorizzazione sarà valutato che l'incarico:
 - a. è compatibile con la disciplina statutaria e con il presente Regolamento e in particolare con i requisiti previsti all'articoli 8 commi 4 e 5;
 - b. non dia luogo a situazioni di conflitto di interessi o concorrenza come da precedente articolo
4. Con riferimento ai professori convenzionati con Strutture Sanitarie, fatte salve diverse intese raggiunte con gli enti interessati, si rende necessario acquisire il parere dalla Struttura stessa. A tal fine, la richiesta autorizzatoria viene inoltrata dall'Ateneo all'ente di riferimento per l'acquisizione del relativo parere, non vincolante. Saranno comunque assunte determinazioni tenuto conto delle motivazioni espresse dall'ente di riferimento. La valutazione verrà svolta tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
5. Analogamente si procederà nel caso di revoca delle autorizzazioni.
6. Resta fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dall'ordinamento in materia di cumulo degli emolumenti a carico della finanza pubblica.

Art. 12

(Organi e competenze)

1. L'autorizzazione è rilasciata:
 - a. per le attività didattiche e di ricerca di cui all'articolo 7 comma 1 – lettera a) del presente Regolamento, riguardanti il personale a tempo definito: dal Rettore, su parere del direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato;

- b. per gli incarichi di natura non didattica, conferiti al personale a tempo pieno e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), conferiti al personale a tempo definito: dal Rettore, su parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato;
- c. per gli incarichi didattici, di progettazione e di coordinamento didattico di cui all'articolo 7 comma 1 – lettera b) e all'articolo 10, comma 2, lettera a) e b) affidati al personale a tempo definito e a tempo pieno: dal direttore del Dipartimento di inquadramento, su delega del Rettore;
- d. per gli incarichi didattici e di progettazione didattica di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e b), affidati ai docenti che ricoprono le funzioni di direttore di Dipartimento, di presidente e Vice-presidente delle Scuole: dal Rettore;
- e. per gli incarichi conferiti al Magnifico Rettore: dal Consiglio di Amministrazione, che delibera in assenza dell'interessato.

Art. 13

(Contenuto dell'istanza e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La richiesta, indirizzata al Rettore, deve pervenire all'Ufficio competente a svolgere l'istruttoria con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento dell'incarico o in tempo utile per il rilascio della eventuale autorizzazione, comunque anticipatamente all'inizio dell'attività oggetto della richiesta, pena la irricevibilità dell'istanza stessa. L'attività non può, in alcun modo, aver luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 comma 10 Decreto Legislativo n. 165/2001, qualora il docente presti temporaneamente servizio presso un'altra Amministrazione pubblica, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è di 45 giorni. L'autorizzazione potrà essere concessa dal Rettore a prescindere dall'intesa con l'altra Amministrazione, ove quest'ultima non si pronunci entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa trasmessa dall'Ateneo.
3. Qualora l'incarico venga conferito da un soggetto pubblico nell'esercizio di poteri autoritativi, il docente interessato o il committente è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data del conferimento. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività connessa all'incarico.
4. La richiesta deve contenere:
 - a. la descrizione dettagliata dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b. l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente precisando la natura giuridica dello stesso, i dati fiscali e la sede legale e operativa;
 - c. l'attestazione che l'incarico non si configuri come attività professionale, l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, al numero presunto delle ore complessive previste;
 - d. l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
 - e. la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che verrà svolta al di fuori dell'orario da quello da destinare ai compiti istituzionali e dei locali dell'Ateneo e senza utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo, salvo quanto all'articolo 5;
 - f. la dichiarazione dell'interessato che l'oggetto o la materia dell'incarico rientra nell'ambito della sua competenza e qualificazione scientifica.
5. Alla richiesta di autorizzazione sono allegate la proposta di incarico e la documentazione ritenuta utile dall'interessato.

6. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 12 comma 1 lettere a), b) e c) reca la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale attesta che:
 - a. il professore interessato ha assolto i compiti istituzionali come previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
 - b. l'incarico non si pone in conflitto di interessi o in concorrenza con l'attività del Dipartimento;
 - c. l'incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione, non arreca pregiudizio allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del docente;
7. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia presentata da un Direttore di Dipartimento, articolo 12 comma 1, lettera d), le dichiarazioni di cui ai commi precedenti competono al Vice Direttore.
8. Le dichiarazioni rese ai sensi di commi precedenti configurano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 ss. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante risponde ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. n. 445 del 2000.
9. L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento, motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione può richiedere al dipendente ulteriori approfondimenti, ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione e/o delle informazioni richieste. Il termine rimane altresì sospeso per la stessa durata ove si renda necessario acquisire pareri dagli uffici o da soggetti esterni all'Ateneo.
10. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente articolo non osta alla trattazione della richiesta autorizzatoria. Restano, tuttavia, fermi i termini relativi alla decisione da parte del Rettore.
11. L'autorizzazione del Rettore riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.
12. L'autorizzazione può essere rinnovata a richiesta nei limiti previsti dal presente Regolamento.
13. Qualora, dopo il rilascio dell'autorizzazione e durante lo svolgimento dell'attività, dovessero sopravvenire modifiche relative alle caratteristiche indicate nella richiesta autorizzatoria, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, che potrà revocare l'autorizzazione concessa, ove ne siano venuti meno i presupposti. Durante l'istruttoria, il Rettore può invitare il professore ad astenersi temporaneamente, in via cautelare, dallo svolgimento dell'attività.
14. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull'istanza di riesame il Rettore decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.
15. Il rigetto della richiesta autorizzatoria o dell'istanza di riesame non impedisce all'interessato la riproposizione della medesima, ove risultino mutate le circostanze di fatto o la disciplina giuridica di riferimento.

CAPO V – (Attività di controllo e sanzioni)

Art. 14 (Controlli e sanzioni)

-
1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 165/2001, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.
 2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare.
 3. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo a società accreditate dall'Ateneo aventi caratteristiche di *Spin-off* e *Start-up* universitari, è tenuto a comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

Art. 15
(Servizio Ispettivo)

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, per effettuare i controlli sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti.
2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all'apposito Regolamento vigente.

CAPO VI – (Norme finali e transitorie)

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Università.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è integralmente abrogato il Regolamento emanato con D.R. 89/2013 del giorno 8 febbraio 2013 e successive modificazioni.

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi, salvo disciplina di favore che richiede eventuali modifiche. Con riferimento al limite massimo di sei anni di incarico a favore dello stesso committente previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento, si tiene comunque conto dei periodi di attività già svolti e autorizzati durante la vigenza del Regolamento emanato con decreto rettorale repertorio n. 89 del 08/02/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, all'articolo n. 6 della Legge 240/210 e ogni altra norma dell'ordinamento, in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.

DECRETO RETTORALE N. 1601/2023 PROT. N. 333672 DEL 12/11/2023

IL RETTORE

Oggetto: Emanazione del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

- Premesso** che il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2023 con efficacia dal 1° luglio 2023, ha sostituito il precedente Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- Visto** l'articolo 45 del D.Lgs. n.36/2023, che disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in sostituzione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Richiamato** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13.12.2011 e ss.mm.ii, in particolare l'articolo 39;
- Richiamato** il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., emanato con Decreto Rettorale rep. n. 148 del 2 febbraio 2021;
- Considerato** che si rende necessario adottare un nuovo Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche per recepire le novità introdotte dall'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023;
- Acquisito** il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 27 ottobre 2023;
- Atteso che** il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2023 ha approvato la proposta di Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche;

DECRETA**Art. 1 (Emanazione)**

di emanare il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche, come riportato nell'allegato 1.

Art. 2 (Entrata in vigore)

Il Regolamento, di cui al presente Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Il Rettore
Giovanni Molari
(firmato digitalmente)

Allegato n. 1

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

Art.01 - Oggetto del Regolamento

Art.02 - Ambito di applicazione

Art.03 - Oneri per le attività tecniche

Art.04 - Attività oggetto dell'incentivo

Art.05 - Individuazione del personale tecnico amministrativo destinatario dell'incentivazione

CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI

Art.06 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

Art.07 - Criteri per la determinazione dell'incentivo e ripartizione tra il personale

Art.08 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali incrementi di costi per i lavori e ritardati pagamenti delle fatture

CAPO III – INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI

Art.09 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

Art.10 - Criteri per la determinazione dell'incentivo e ripartizione tra il personale

Art.11 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per forniture e servizi e ritardati pagamenti delle fatture

CAPO IV – NORME COMUNI

Art.12 - Procedura per la liquidazione dell'incentivo

Art.13 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.14 - Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 01 – Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 “*Codice dei contratti pubblici*” - di seguito denominato Codice - svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di seguito denominata Università.
2. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie, destinate all'incentivazione del personale, in caso di incrementi di tempi e costi degli appalti per lavori, servizi e forniture nonché nel caso di ritardati pagamenti delle fatture.

Art. 02 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dal Codice.
2. Le attività oggetto di incentivazione sono quelle previste per la realizzazione di lavori pubblici nonché per l'acquisto di servizi e forniture nel caso in cui, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, sia nominato un direttore dell'esecuzione.
3. L'incentivo è riconosciuto a fronte dello svolgimento di specifiche attività, individuate nell'allegato all'art. 45 del Codice, espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale”, ovvero “prestazionale”.
5. Il Regolamento si applica anche alle concessioni.
6. Il Regolamento si applica inoltre anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento d'Accordo Quadro e dell'adesione alle convenzioni.
7. Negli appalti di lavori i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto attuativo per mezzo dell'Accordo Quadro in questione. Al RUP dell'Accordo Quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto

attuativo mentre al RUP del contratto attuativo e ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto attuativo affidato.

8. Negli appalti di servizi e forniture i relativi incentivi vanno individuati nella misura massima potenzialmente incentivabile nel quadro economico dell'Accordo Quadro. A conclusione dell'Accordo Quadro, al RUP dell'Accordo Quadro e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento dei singoli contratti attuativi affidati per mezzo dell'Accordo Quadro, il cui valore verrà calcolato sulla base della somma degli importi dei servizi o forniture effettivamente ordinati tramite i singoli contratti attuativi; al RUP del contratto attuativo e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo sulla parte riferita all'esecuzione del singolo contratto; al DEC dell'Accordo Quadro sarà riconosciuto l'incentivo sulla esecuzione dei singoli contratti attuativi, il cui valore verrà calcolato sulla base della somma degli importi dei servizi o forniture effettivamente ordinati tramite i singoli contratti attuativi.
9. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 45 del Codice.
10. In caso di utilizzo di strumenti di acquisto messi a disposizione da una centrale di committenza, per i compiti svolti dal personale dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nell'espletamento del processo di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture è riconosciuta la quota parte dell'incentivo previsto per le attività effettivamente svolte.

Art. 03 – Oneri per le attività tecniche

1. La misura complessiva dell'incentivo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo posto a base delle procedure di affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Gli oneri relativi alle attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel Bilancio di Ateneo.
3. La quota destinata agli incentivi è inserita all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
4. La quota pari all'80% delle risorse di cui al comma 1 è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità e i criteri riportati al successivo art. 5 del presente Regolamento.
5. La restante quota del 20%, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è trasferita dalle strutture ad uno specifico capitolo del Bilancio di Ateneo, con apposita variazione di bilancio, per l'acquisto di beni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per l'attività di formazione specialistica e per l'incremento delle competenze

digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata anche per la polizza assicurativa da stipulare ai sensi dell'art. 43, allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, per i dipendenti che svolgono attività di verifica della progettazione.

Art. 04 – Attività oggetto dell'incentivo

Le attività oggetto di incentivazione di cui all'allegato richiamato dall'art. 45 del Codice sono:

1. programmazione della spesa per investimenti;
2. responsabile unico del progetto;
3. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
5. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
6. redazione del progetto esecutivo;
7. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
8. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
9. predisposizione dei documenti di gara;
10. direzione dei lavori;
11. ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);
12. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
13. direzione dell'esecuzione;
14. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
15. collaudo tecnico-amministrativo;
16. regolare esecuzione;
17. verifica di conformità;
18. collaudo statico (ove necessario).

Art. 05 – Individuazione del personale tecnico amministrativo destinatario dell'incentivazione

1. In relazione alla propria organizzazione il Responsabile della Struttura, a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, individua con provvedimento il personale tecnico amministrativo incaricato dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 definendo i ruoli e i compiti.

In relazione alle attività assegnate a ogni unità di personale, sono indicati su proposta del RUP i tempi e i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obiettivi di Ateneo.

Il Responsabile di Struttura nell'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività di cui all'articolo 4 deve tener conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato, applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente.

Per Responsabile di Struttura si intende Direttori di Dipartimento, i Dirigenti dell'Ateneo e i Responsabili di Strutture ex art. 25 dello Statuto o altri soggetti aventi analoghi poteri attribuiti ai soggetti indicati.

2. Eventuali modifiche del personale individuato ai sensi del presente articolo possono essere apportate dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, con provvedimento motivato tenuto conto delle attività già svolte e d'intesa con il Responsabile di altra strutture se il personale coinvolto è afferente a struttura diversa.

3. Nel caso in cui alcune delle attività di cui all'articolo 4 siano svolte da personale dirigente, a cui non possono essere corrisposti tali incentivi, le quote ad essi destinate confluiscono nella quota di cui all'art. 3 comma 5.
4. Le attività di cui all'articolo 4 non possono essere assegnate a personale docente e ricercatore.

CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI

Art. 06 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. L'incentivo viene erogato per i procedimenti di affidamento per i quali sia stato redatto il progetto e sia stata assunta la determina a contrarre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2.

Art. 07 – Criteri per la determinazione dell'incentivo e ripartizione tra il personale

1. L'importo dell'incentivo è calcolato sull'importo posto a base delle procedure di affidamento ed è pari al 2% dell'importo stesso.
2. Il 20% dell'importo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 5 e del presente Regolamento.
3. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

Attività – Lavori fino a €150.000	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto	20
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del Rup, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6
Redazione del progetto esecutivo	6
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della validazione	5
Predisposizione di documenti di gara	6
Ufficio Direzione lavori (D.L. ed eventuali D.O., ispettori di cantiere)	27
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	5
TOTALE	100

Attività – Lavori da €150.000 fino a €1.500.000	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto (ed eventuale responsabile di fase)	25
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del Rup, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6
Redazione del progetto esecutivo	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2

Verifica del progetto ai fini della validazione	4
Predisposizione di documenti di gara	7
Ufficio Direzione lavori (D.L. ed eventuali D.O., ispettori di cantiere)	24
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4
Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	6
TOTALE	100

Attività – Lavori oltre €1.500.000	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto (ed eventuale responsabile di fase)	30
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del Rup, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	18
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
Redazione del progetto esecutivo	2
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della validazione	3
Predisposizione di documenti di gara	7
Ufficio Direzione lavori (D.L. ed eventuali D.O., ispettori di cantiere)	18
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3
Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	5
TOTALE	100

4. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali relative alle attività tecniche restanti sono assorbite dalla funzione tecnica principale che le ha svolte (ad. es. se non è previsto un DO e/o un Ispettore di Cantiere, quelle percentuali sono assegnate al DL). Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

Art. 08 – Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali incrementi di costi per i lavori e ritardati pagamenti delle fatture.

1. In caso di ritardato adempimento delle attività rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. Riduttivo C1
Slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
Slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9

Slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
Slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
Slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
Slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. Riduttivo C2
Incremento dei costi fino al 20%	0,95
Incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
Incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
Incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
Incremento dei costi superiore al 50% e fino al 60%	0,5
Incremento dei costi superiore al 60%	Nessun incentivo

3. In caso di ritardato pagamento delle fatture rispetto alla scadenza prevista dalla normativa vigente sui pagamenti, si applica una riduzione dell'incentivo per tutte le attività responsabili del ritardo applicando i coefficienti di seguito indicati:

	Coeff. Riduttivo C3
Ritardi compensi fra 15 e 29 giorni	0,90
Ritardi compensi fra 30 e 44 giorni	0,85
Ritardi compensi fra 45 e 59 giorni	0,80
Ritardi compensi fra 60 e 74 giorni	0,75
Ritardi compensi fra 75 e 89 giorni	0,7
Oltre 90 giorni	Nessun incentivo

4. In caso di compresenza di slittamenti temporali, di incremento dei costi e ritardati pagamenti i coefficienti di cui ai commi 1, 2 e 3 si cumulano.
5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice;
 - sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a motivate ragioni di pubblico interesse o eventi straordinari e imprevisi indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;
 - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;
 - ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo.;
 - ritardi non dipendenti dall'operato del RUP, del progettista, della DL e dei coordinatori (esempio ritardi dovuti a pareri ed autorizzazioni di enti esterni).

CAPO III – INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 09 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

- L'incentivo viene erogato per i procedimenti di affidamento per i quali sia stato redatto il progetto e sia stata assunta la determina a contrarre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2.
- Contribuiscono all'accantonamento delle quote di incentivo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione

con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio nel rispetto della normativa vigente.

3. La specificità e la complessità della fornitura o del servizio devono essere adeguatamente descritte e individuate nel provvedimento di nomina del direttore dell'Esecuzione nel rispetto dell'Allegato II.14 art. 32 co. 2 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 10 – Criteri per la determinazione dell'incentivo e ripartizione tra il personale

1. L'importo delle risorse finanziarie destinate per le funzioni tecniche è calcolato sull'importo posto a base delle procedure di affidamento tenuto conto della fase del ciclo dell'appalto ed è pari al 2%.
2. Con importo posto a base delle procedure di affidamento di forniture e servizi s'intende:
 - per la fase principale dell'appalto: il valore corrispondente alla fase comprensivo di ogni componente (oneri per sicurezza, costo del personale,...);
 - per le fasi eventuali dell'appalto: il valore corrispondente all'opzione o alla fase eventuale attivata comprensivo di ogni componente (oneri per sicurezza, costo del personale,...).
3. Il 20% delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale tecnico amministrativo al quale sono assegnate le attività indicate nella tabella successiva sulla base delle percentuali corrispondenti a ciascuna attività.

ATTIVITÀ	% totale attività	RUP	DEC	COLLABORATORI dell'attività del RUP (se individuati) o del Responsabile di fase (se nominato)	RESPONSABILE DI FASE (se nominato)	DIRETTORI OPERATIVI e altri COLLABORATORI all'attività del DEC/DO (eventuali)
Programmazione della spesa per investimenti	5%	1,00%		3,00%	1,00%	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	12,5%	5,00%		5,00%	2,50%	
Attività di gestione tecnico-amministrativa dell'intervento per la fase di progettazione	12,5%	5,00%		5,00%	2,50%	
Predisposizione di documenti di gara	12,5%	5,00%		5,00%	2,50%	
Attività di gestione tecnico-amministrativa dell'intervento per la fase di affidamento	12,5%	5,00%		5,00%	2,50%	
Attività di direzione dell'esecuzione	22,5%		12,50%			10,00%

Attività di collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione	22,5%	5,00%	7,50%	3,25%	1,75%	5,00%
Totale	100,00%	26,00%	20,00%	26,25%	12,75%	15,00%

5. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori, unità di personale tecnico – amministrativo che svolgono attività operative e di supporto che contribuiscono, con le proprie competenze, esperienza e professionalità, alla gestione del ciclo dell'appalto intervenendo in una o più fasi del processo, svolgendo compiti necessari e correlati strettamente e funzionalmente alle attività di cui all'articolo 4.
6. Per la fase principale dell'appalto le risorse finanziarie destinate per le funzioni tecniche sono calcolate nella misura del 2% e liquidate nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.
7. Per le fasi eventuali dell'appalto le risorse finanziarie destinate per le funzioni tecniche sono calcolate nella misura corrispondente a quelle attività riferite alla fase di esecuzione e liquidate nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.
8. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali relative alle attività tecniche restanti sono assorbite dalla funzione tecnica principale che le ha svolte (ad. es. se non è previsto un DO o l'Assistente al DEC, quelle percentuali sono assegnate al DEC).
9. Nel caso di adesioni a Convenzioni Consip o di altra centrale di committenza, l'incentivo non è dovuto per la fase di gara.

Art. 11 – Modalità per la riproduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per forniture e servizi e ritardati pagamenti delle fatture

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. Riduttivo C1
Slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
Slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9
Slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
Slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
Slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
Slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. Riduttivo C2
Incremento dei costi fino al 20%	0,95
Incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
Incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
Incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7

3. In caso di ritardato pagamento delle fatture rispetto alla scadenza prevista dalla normativa vigente sui pagamenti, si applica una riduzione dell'incentivo per tutte le attività incentivabili responsabili del ritardo, applicando i coefficienti di seguito indicati:

	Coeff. Riduttivo C3
Ritardi compresi fra i 15 e 29 giorni	0,90
Ritardi compresi fra i 30 e 44 giorni	0,85
Ritardi compresi fra i 45 e 59 giorni	0,8
Ritardi compresi fra i 60 e 74 giorni	0,75
Ritardi compresi fra i 75 e 89 giorni	0,7
Oltre 90 giorni	Nessun incentivo

4. In caso di compresenza di incremento di tempi, di costi e ritardati pagamenti i coefficienti di cui ai commi 1, 2 e 3 si cumulano.
5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice;
 - sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a motivate ragioni di pubblico interesse o eventi straordinari e imprevisi indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;
 - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;
 - ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo;
 - ritardi non dipendenti dall'operato del RUP, dei responsabili di fase se nominati, del DEC (esempio ritardi dovuti a pareri ed autorizzazioni di enti esterni).

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 12 – Procedura per la liquidazione dell'incentivo

- La quantificazione dell'incentivo da liquidare è validata dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.
- La liquidazione del compenso da parte di ciascun Responsabile di Struttura può avvenire esclusivamente al termine delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre; possono essere liquidate le attività già svolte nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura a cui è imputata la spesa.
- Il pagamento del compenso viene effettuato dall'ufficio competente di ciascuna Struttura o dall'ufficio dell'Amministrazione generale relativamente alle Aree.
- Per le attività, successive alla determina a contrarre, è possibile prevedere la liquidazione di acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
- Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere liquidata la quota spettante a fronte dell'attività medio tempore svolta.
- Gli incentivi di competenza di ciascun anno, complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo lordo del dipendente del medesimo anno (comprensivo del trattamento accessorio ad esclusione dei compensi di cui al presente Regolamento). Tale limite è incrementato del 15% in caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato a consuntivo l'anno successivo a quello di erogazione del compenso, dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano le risorse di cui all'art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari dell'incentivo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o a personale dell'Amministrazione a cui non possono essere corrisposte ai sensi della normativa vigente, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano le risorse di cui al precedente art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
9. La liquidazione dell'incentivo deve tenere conto delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dei coefficienti definiti nelle tabelle di cui agli artt. 8 e 11.

Art.13 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 – Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica agli affidamenti avviati in vigenza del D.lgs. 36/2023 a partire dal 1 luglio 2023, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura. Per le procedure avviate prima della data di entrata in vigore del Codice, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo affidamento.
2. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo e trasmessi alle Parti sindacali a titolo di informazione.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

DECRETI E DELIBERAZIONI

Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5753 PROT. 268156 DEL 22/09/2023**

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3297 del 06/06/2023, per un posto da RTD a) presso il Dipartimento DIMEC – SSD MED/15 - Malattie del Sangue

Premesso che in data 12/04/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo a) per le esigenze del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC ;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2023;

Accertata la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Considerato che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC in data 12/04/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia e il Settore scientifico disciplinare MED/15 - Malattie del Sangue.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Katia Mancuso	68/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6032 PROT. 282974 DEL 03/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 2583 del 05/05/2023, per un posto da Ricercatore a tempo determinato in tenure track presso il Dipartimento DISTAL – SSD AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 08/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track, emanato con D.R. n. 151 del 03 febbraio 2023 in attuazione della Legge 240/2010, come modificata dalla riforma di cui alla Legge 79/2022, e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL, in data 08/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari e il Settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Ariana Ricci	93,4/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott.ssa Silvia Tappi, punti 92,4/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it

- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6038 PROT. 282980 DEL 03/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 7058 del 18/11/2020, per un posto da RTD b) presso il Dipartimento BIGEA – SSD GEO/09 Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 28/02/2020 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA ;
 che con sentenza del TAR dell'Emilia Romagna n. 108/2022 sono stati annullati gli atti della procedura;
 che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3485/2022 ha confermato quanto deliberato in primo grado;
 che l'Amministrazione è pertanto tenuta a ripetere la procedura concorsuale;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
 la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
 la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA in data 28/02/2020 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni, per il Settore scientifico disciplinare GEO/09 Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Natalia Rovella	86,70/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
 Giovanni Longo
 (firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
 Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
 - tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6055 PROT. 283004 DEL 03/10/23

Oggetto: Approvazione atti del concorso Rif. 4649 (All.1) del 25/07/2023, per un posto da RTD a) presso il Dipartimento STAT – SSD SECS-S/01 – Statistica.

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 20/04/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo a) per le esigenze del Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 il Decreto direttoriale prot. n. 1985 con cui viene disposta l'ammissione all'agevolazione dell'iniziativa PNC_0000002 denominata "DARE - Digital Lifelong Prevention" proposta da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
 la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
 la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2023, con cui sono state approvate le richieste di attivazione di posizioni a valere sui fondi del PNC-DARE;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT in data 20/04/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/D1 - Statistica e il Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 – Statistica.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Vesely Anna	64,84/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
 Giovanni Longo
 (firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 della L. 241/1990 e del Regolamento sui procedimenti amministrativi nonché dell'art. 5 della D.lgs n. 33/2013 in materia di accesso civico a dati e documenti si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: Area del Personale, Settore Selezione e Contratti, Ufficio Ricercatori a tempo determinato

Responsabile del procedimento: Michele Menna, e-mail michele.menna@unibo.it

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6118 PROT. 288102 DEL 06/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 2648 del 05/05/2023, per un posto da Ricercatore a tempo determinato in tenure track presso il Dipartimento DISCI – SSD M-STO/02 - Storia Moderna;

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 16/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track, emanato con D.R. n. 151 del 03 febbraio 2023 in attuazione della Legge 240/2010, come modificata dalla riforma di cui alla Legge 79/2022, e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;

Accertata la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Considerato che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi, in data 16/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 11/A2 - Storia Moderna e il Settore scientifico disciplinare M-STO/02 - Storia Moderna.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Chiara Petrolini	83,75/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott. Antonio Gerace, punti 73/100
- Dott. Giacomo Mariani, punti 71,5/100 (precede per minore età)
- Dott. Giorgio Dell'Oro, punti 71,5/100

- Dott.ssa Daniela Dumbrava, punti 60/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6119 PROT. 288103 DEL 06/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 2582 del 05/05/2023, per un posto da Ricercatore a tempo determinato in tenure track presso il Dipartimento DISTAL – SSD AGR/16 - Microbiologia Agraria

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 08/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track, emanato con D.R. n. 151 del 03 febbraio 2023 in attuazione della Legge 240/2010, come modificata dalla riforma di cui alla Legge 79/2022, e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL, in data 08/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 07/I1 - Microbiologia Agraria e il Settore scientifico disciplinare AGR/16 - Microbiologia Agraria.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Lorenzo Siroli	95,3/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott.ssa Francesca Gaggia, punti 79,2/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6120 PROT. 288107 DEL 06/10/2023

Oggetto: Rettifica Approvazione atti del concorso rif. 2583 del 05/05/2023, per un posto da Ricercatore a tempo determinato in tenure track presso il Dipartimento DISTAL – SSD AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari

IL DIRIGENTE

Premesso che con Disposizione Dirigenziale n. 6032 prot. n. 282974 del 03/10/2023 sono stati approvati gli atti della procedura per un ricercatore a tempo determinato in tenure track presso il Dipartimento DISTAL – SSD AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track, emanato con D.R. n. 151 del 03 febbraio 2023 in attuazione della Legge 240/2010, come modificata dalla riforma di cui alla Legge 79/2022, e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

Riscontrata la presenza di un errore materiale nella disposizione di approvazione atti sopra citata, consistente nel fatto che è stato indicato errato il nome della vincitrice;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale di cui al punto precedente.

DISPONE

Articolo unico

L'art. 2 della Disposizione Dirigenziale n. 6032 prot. n. 282974 del 03/10/2023, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa deve intendersi rettificato come di seguito riportato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Arianna Ricci	93,4/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it –
tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6209 PROT. 293667 DEL 11/10/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3298 del 06/06/2023, per un posto da RTD a) presso il Dipartimento SDE – SSD SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio

Premesso che in data 17/04/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo a) per le esigenze del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE;

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017; la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2023;

Accertata la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Considerato che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE in data 17/04/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti;

che dalla domanda della Dott.ssa Berti Suman Anna risulta che la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stata ammessa alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;

che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 14/D1 Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio e il Settore scientifico disciplinare SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio condizionatamente, per quanto riguarda la conferma dell'idoneità della Dott.ssa Berti Suman Anna ed a pena di decadenza dall'inserimento nell'elenco dei candidati idonei, alla

produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata citata sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'elenco dei candidati idonei sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Carlone Teresa	92,5/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott. Olori Davide punti 90/100
- Dott.ssa Musolino Elena punti 85,5/100
- Dott.ssa Berti Suman Anna punti 75,5/100
- Dott.ssa Inguaggiato Carla punti 67,5/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6210 PROT. 293669 DELL'11/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3788 del 23/06/2023, per un posto da RTD a) presso il Dipartimento FABiT – SSD CHIM/11 - Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 11/04/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo a) per le esigenze del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10; la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017; la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT in data 11/04/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva

di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari e il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 - Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Daniel Scicchitano	76,3/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6320 PROT. 298921 DEL 16/10/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 2913 del 19/05/2023, per un posto da RTD b) presso il Dipartimento DIFA – SSD FIS/01 - Fisica sperimentale

Premesso che in data 10/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi";

Visto l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;

Accertata la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;

Considerato che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" in data 10/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti,

che dalla domanda del Dott. Calandri Alessandro risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;

che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti, che il dipartimento, come da previsione regolamentare, ha formulato la proposta di chiamata del vincitore;

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali FIS/01 Fisica sperimentale **condizionatamente**, per quanto riguarda la conferma dell'idoneità del Dott. Calandri Alessandro ed a pena di decadenza dall'inserimento di quest'ultimo nell'elenco dei candidati idonei, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'elenco dei candidati idonei sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
FERRARI Fabio	92,7/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott. CALANDRI Alessandro 81,9/100
- Dott. CAPRIOTTI Lorenzo 81,5/100
- Dott.ssa LUPATO Anna 81,1/100
- Dott. BETTI Federico 75,5/100
- Dott. FARINELLI Riccardo 70,0/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6321 PROT. 298922 DEL 16/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 2649 del 05/05/2023, per un posto da Ricercatore a tempo determinato in tenure track presso il Dipartimento DISCI – SSD M-STO/01 - Storia Medievale

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 16/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track, emanato con D.R. n. 151 del 03 febbraio 2023 in attuazione della Legge 240/2010, come modificata dalla riforma di cui alla Legge 79/2022, e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi, in data 16/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 11/A1 - Storia Medievale e il Settore scientifico disciplinare M-STO/01 - Storia Medievale.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Giacomo Vignodelli	83/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott. Alberto Cadili, punti 74/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6343 PROT. 299921 DEL 17/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso Rif. 3567 (All. 3) del 15/06/2023, per un posto da RTD a) presso il Dipartimento DIFA – SSD FIS/07 – Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e medicina)

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 08/05/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo a) per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - DIFA;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il Decreto direttoriale prot. n. 1985 con cui viene disposta l'ammissione all'agevolazione dell'iniziativa PNC_0000002 denominata "DARE - Digital Lifelong Prevention" proposta da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2023, con cui sono state approvate le richieste di attivazione di posizioni a valere sui fondi del PNC-DARE;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - DIFA in data 08/05/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente i posti, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che sono stati individuati i vincitori come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/D1 – Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica per il Settore scientifico disciplinare FIS/07 – Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e medicina).

ART. 2 – di indicare i vincitori della procedura nei candidati:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Francesco Durazzi	65/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6469 PROT. 304754 DEL 20/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3608 del 19/06/2023, per un posto da RTD b) presso il Dipartimento MAT – SSD MAT/08 - Analisi Numerica

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 11/05/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) per le esigenze del Dipartimento di Matematica - MAT;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Matematica - MAT in data 11/05/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto, che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti, che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica e il Settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi Numerica.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Palitta Davide	97/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

- Dott. Girfoglio Michele, punti 89,02/100
- Dott. Fambri Francesco, punti 84,81/100
- Dott. Guclu Yaman, punti 72,8/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
 Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
 - tel. 0512088166/2098958/2098972

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6470 PROT. 304756 DEL 20/10/2023

Oggetto: Approvazione atti del concorso rif. 3010 del 23/05/2023, per un posto da RTT in tenure track per il Dipartimento DA – SSD ICAR/20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica

IL DIRIGENTE

- Premesso** che in data 09/03/2023 è stata deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track per le esigenze del Dipartimento di Architettura - DA;
- Visto** l'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamati** il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
 la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
 la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023;
- Accertata** la regolarità dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;
- Considerato** che la citata delibera di attivazione del posto del Dipartimento di Architettura - DA in data 09/03/2023 ha evidenziato esigenze di didattica e ricerca della struttura proponente il posto,
 che pertanto è stata espletata la procedura selettiva di cui ai punti precedenti,
 che è stato individuato il vincitore come di seguito riportato, che è stata accertata dagli uffici la regolarità degli atti.

DISPONE

ART. 1 – di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Settore Concorsuale 08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale e il Settore scientifico disciplinare ICAR/20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.

ART. 2 – di indicare il vincitore della procedura nel candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Santangelo Angela	81,75/100

ART. 3 – di riportare di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:

Dott.ssa Massari Martina, punti 79,95/100,
 Dott.ssa Faraone Claudia, 74,83/100,
 Dott. Tricarico Luca, punti 69,72/100,
 Dott. Filippi Luca, punti 62,82/100,
 Dott.ssa Del Bianco Corinna, punti 60/100.

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna

Unità organizzativa competente: APOS/Settore Selezione e Contratti/Ufficio Ricercatori a tempo determinato
Responsabile del procedimento: Michele Menna, apos.ricercatoritempodeterminato@unibo.it
- tel. 0512088166/2098958/2098972

Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6128/2023 PROT. 289156 DEL 08/10/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso pubblico Rif. 2735/2023

- Premesso** che con Disposizione Dirigenziale n. 2735/127508 del giorno 11.05.2023, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC di questo Ateneo, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 12 maggio 2023;
- Visto** il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge 09.05.1989, n. 168;
- Vista** la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Visto** il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
- Richiamato** il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

Considerati gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 – di approvare gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC di questo Ateneo, indetto con

D.D. 2735/127508 del giorno 11.05.2023 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 12 maggio 2023;

Art. 2 – di approvare la seguente graduatoria generale di merito:

Art. 3 – di dichiarare vincitore del concorso il Sig. Cristiano Tabarroni.

	Cognome e Nome	Totale /60
1	TABARRONI CRISTIANO	60
2	COPPOLA MARIA ROSARIA	52,95
3	BACCHILEGA RITA	51,75
4	DE PRISCO NICA	51,7 (precede per minore età)
5	CIURCA ERIKA	51,7
6	MATULLI DANIELE	48,7
7	NANETTI FRANCESCA	47,4
8	BOLLATO ALEX	47,2
9	MESCOLI ADA	46,5
10	DANIELLI RAFFAELLA	45,3
11	PETAZZINI SARA	43,4
12	SETTI ALICE	42,4

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

Responsabile del procedimento: Michele Menna - Indirizzo email apos.reclutamentotacontrattiassegni@unibo.it

Tel. + 39 051 209 8973 - 8919 - 8979

Area del Personale - Settore Selezione e contratti

Ufficio Reclutamento, contratti di lavoro flessibile e assegni di ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6429/2023 PROT. 303346 DEL 19/10/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso pubblico Rif. 3086/2023

Premesso che con Disposizione Dirigenziale n. 3086/142290 del giorno 26.05.2023, è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo bioinformatico, per le esigenze del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FABIT e del Dipartimento di Scienze

Mediche Chirurgiche - DIMEC di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle FFAA, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 26 maggio 2023;

- Visto** il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge 09.05.1989, n. 168;
- Vista** la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Visto** il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
- Richiamato** il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;
- Considerati** gli atti della commissione giudicatrice;
- Accertato** che tra gli idonei non ci sono candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva a favore delle categorie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010,

DISPONE:

Art. 1 – di approvare gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo bioinformatico, per le esigenze del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FABIT e del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche - DIMEC di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle FFAA, indetto con D.D. 3086/142290 del giorno 26.05.2023, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 26 maggio 2023;

Art. 2 – di approvare la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome e Nome	Totale /60
1	FILOMENA ERMES	57
2	TAROZZI MARTINA	54
3	MORLINO MARIA SILVIA	50
4	PACE ILARIA	43
5	BIANCA FEDERICO	42

Art. 3 – di dichiarare vincitori del concorso:

- FILOMENA ERMES
- TAROZZI MARTINA

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

Responsabile del procedimento: Michele Menna - Indirizzo email apos.reclutamentotacontrattiassegni@unibo.it
Tel. + 39 051 209 8973 - 8919 - 8979

Area del Personale - Settore Selezione e contratti
Ufficio Reclutamento, contratti di lavoro flessibile e assegni di ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6672/2023 PROT. 314259 DEL 27/10/2023

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione atti del concorso pubblico Rif. 3446/2023

- Premesso** che con Disposizione Dirigenziale n. 3446/157769 del giorno 12.06.2023, è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, addetto alla gestione del patrimonio immobiliare, per le esigenze dell'Area del patrimonio – APAT di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontari delle FFAA, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 44 del 13 giugno 2023.
- Visto** il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge 09.05.1989, n. 168;
- Vista** la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Visto** il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
- Richiamato** il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;
- Considerati** gli atti della commissione giudicatrice;
- Accertato** che tra gli idonei non ci sono candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva a favore delle categorie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010,

DISPONE:

Art. 1 – di approvare gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, addetto alla gestione del patrimonio immobiliare, per le esigenze dell'Area del patrimonio – APAT di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontari delle FFAA, indetto con D.D. n. 3446/157769 del giorno

12.06.2023 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 44 del 13 giugno 2023;

Art. 2 – di approvare la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome e Nome	Totale /60
1	CIPOLLINI DANIELE	57
2	BERNARDI ILARIA	54
3	ZAMBELLI CINZIA	53
4	CANTARONI PAMELA	49

Art. 3 – di dichiarare vincitori del concorso:

- Daniele Cipollini
- Ilaria Bernardi

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

Responsabile del procedimento: Michele Menna - Indirizzo email apos.reclutamentotacontrattiassegni@unibo.it
Tel. + 39 051 209 8973 - 8919 - 8979
Area del Personale - Settore Selezione e contratti
Ufficio Reclutamento, contratti di lavoro flessibile e assegni di ricerca

- **Deleghe**

Delibera n. 548 del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI IN ATENEO			
N. o.d.g. 6.10	Rep. n. 548	Prot. N. 322288/2023	UOR: ARIN - Settore Rapporti con le imprese

Il Consiglio di Amministrazione

Letta la relazione istruttoria predisposta dal Settore Affari generali e coordinamento fundraising e sponsorizzazioni dell'Area Innovazione (ARIN), sentita l'Area Appalti e Approvvigionamenti (APAP);

Visto lo Statuto di Ateneo;

Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;

Rilevata l'esigenza di semplificare le procedure per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, come delineate dalle "Linee guida sull'uso del Marchio di Ateneo e sulla gestione delle sponsorizzazioni" approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2013;

Rilevata altresì l'esigenza di razionalizzare la gestione delle sponsorizzazioni e di fornire disposizioni uniformi per le aree e le strutture dell'Ateneo con l'emanazione di un apposito Regolamento;

Considerato che il Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni in Ateneo di cui all'allegato 1, semplifica e razionalizza la gestione delle sponsorizzazioni, sottolineando la funzione della sponsorizzazione quale strumento di fundraising e per l'attivazione di relazioni strategiche di partnership con operatori qualificati;

Considerato l'obiettivo O.35 del Piano Strategico di Ateneo che mira alla promozione di iniziative di fundraising ad alto impatto sociale, e l'obiettivo O.33 che mira all'incremento delle collaborazioni con le realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni;

Considerato che appare opportuno, nell'ottica della semplificazione procedurale, che la funzione di approvazione delle sponsorizzazioni fino a 5.000 euro concluse dalle aree dell'Amministrazione generale sia delegata, ai sensi dell'articolo 61 del RAFC, dal Consiglio di Amministrazione ai rispettivi Dirigenti, sentito il Delegato per i Rapporti con le imprese e ricerca industriale;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 20 settembre 2023;

DELIBERA

in forma unanime,

di **approvare:**

omissis

- la delega (con rendicontazione annuale) ai Dirigenti delle aree dell'Amministrazione Generale, sentito il Delegato per i Rapporti con le imprese e ricerca industriale, ad approvare i contratti di sponsorizzazione di importo fino a 5.000 euro (IVA esclusa) conclusi dalle rispettive aree.

Omissis

La presente copia informatica è composta da n. 2 facciate ed è conforme all'originale informatico registrato e conservato agli atti di questo Ateneo.

Il funzionario
dott. Paolo Pezulla
firmato digitalmente
